SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 dicembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD.NARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 4
All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 4
All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 8

AI solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma. Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Signori Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale,, alle condizioni di cui appresso, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640:

Parte I (legislativa)	**Abb.**	**annuale**	**L. 300,70**
	»	**semestrale**	**» 150,70**
Parte II (inserzioni)	**Abb.**	**annuale**	**L. 200,70**
	»	**semestrale**	**» 100,30**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° novembre 1944, n. 367.

Provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (art. 4);

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro pel tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, e del R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 138, sono unificate e modificate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico, nonchè ad Enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di due miliardi di lire, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, con destinazione da fissarsi col decreto di concessione della garanzia di cui sopra e del contributo negli interessi di cui all'art. 4.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente dovranno essere autorizzate dal Ministro pel tesoro, di concerto col Ministro per l'industria, commercio e lavoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, previo parere di un comitato che sarà costituito con decreto del Ministro pel tesoro e nel quale saranno rappresentate anche le dette Amministrazioni.

Art. 4.

Lo Stato concorrerà per un periodo di non oltre quattro anni nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni di cui all'art. 2. Il Ministro pel tesoro, sentiti, secondo i casi, gli altri Ministri di cui all'articolo precedente determinerà di volta in volta, nell'approvare le modalità delle operazioni, la misura del concorso dello Stato negli interessi, che non potrà superare il tre per cento annuo.

Alla scadenza del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso di cui al comma precedente, l'anticipazione, ove non sia rimborsata, sarà consolidata in un prestito da parte dello stesso Istituto od Ente da cui è stata concessa, salvo diversa determinazione del Ministro pel tesoro, qualora altro Istituto od Ente, fra quelli di cui all'art. 2, volesse assumersi l'operazione.

Nel caso di consolidamento competerà al Ministro pel tesoro medesimo, sentito l'Istituto od Ente interessato, di fissare la durata dell'ammortamento e il saggio del relativo interesse, tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, nonchè di disporre l'eventuale limitazione del prestito stesso ad una parte soltanto delle somme anticipate. In tale eventualità, ove la differenza non venga dall'impresa rimborsata all'Istituto od Ente finanziatore, non si farà luogo ad alcuna operazione di consolidamento, e l'intero debito diventerà esigibile alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria dello Stato, di cui all'art. 2, si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti e alle spese di cui all'art. 1942 del Codice civile.

Art. 6.

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 7.

Il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni compreso quelle minerarie (salvi i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali), e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonchè sulle somme a qualunque titolo dovute all'azienda stessa dallo Stato.

Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Per quanto concerne i brevetti per le invenzioni industriali il privilegio anzidetto sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Art. 8.

Della garanzia statale di cui all'art. 2 e del privilegio di cui all'art. 7 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore degli Istituti od Enti di cui allo stesso art. 2, nonchè sui titoli obbligazionari che venissero emessi dagli Istituti e dagli Enti medesimi in corrispondenza delle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

Il privilegio di cui all'art. 7 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Gli Istituti ed Enti finanziatori e l'Amministrazione dello Stato in surroga di essi, per il recupero delle somme dovute per finanziamenti di cui al presente decreto, sono autorizzati ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli nominativi dei debitori morosi, che saranno dati in carico agli esattori senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Le modalità per la formazione di tali ruoli saranno stabilite con decreto interministeriale di concerto tra i Ministri per le finanze e pel tesoro.

Nelle more della escussione il Ministro pel tesoro può altresì con suo decreto accordare agli Istituti od Enti finanziatori le anticipazioni che si rendessero necessarie per il normale ammortamento dei prestiti.

Tali anticipazioni saranno, secondo i casi, portate in diminuzione delle somme che lo Stato dovrà versare agli Istituti od Enti finanziatori qualora la garanzia sussidiaria divenga operativa, oppure verranno restituite dagli Istituti od Enti medesimi allo Stato, qualora essi ottengano il recupero del credito, e in corrispondenza delle somme recuperate. Tale restituzione dovrà aver luogo entro dieci giorni dall'effettuato recupero.

Art. 10.

Al Ministero del tesoro ed agli altri Ministeri di cui all'art. 3, nonchè agli Istituti ed Enti finanziatori, spetta il più ampio controllo amministrativo, tecnico e contabile, sull'impiego e sulla destinazione delle somme in rapporto ai fini previsti dal presente decreto e ai programmi stabiliti.

Qualora siano accertate irregolarità o inadempienze nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, il Ministro pel tesoro dispone, di concerto con gli altri Ministri interessati, che venga sospeso ogni ulteriore finanziamento e si proceda al recupero delle somme già erogate, restando ferme le facoltà spettanti agli Istituti ed Enti finanziatori a norma dei contratti di finanziamento.

Art. 11.

Tutte le spese per l'istruttoria delle domande di finanziamento e per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni che si renderanno necessarie saranno a carico delle imprese finanziate, e dovranno essere anticipatamente versate agli Istituti ed Enti finanziatori nei limiti e con le modalità che verranno determinate dal Ministro pel tesoro.

Art. 12.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti e contratti con i quali vengono concesse le anticipazioni di cui al presente decreto, la garanzia statale ed il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, come pure gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca del finanziamento, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Le relative formalità sono altresì esenti dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili sono ridotti alla misura di un decimo.

Art. 13.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato a stipulare con gli Istituti ed Enti finanziatori le convenzioni eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il Ministro pel tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — TUPINI — SIGLIENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 65. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1944, n. 368.

Autorizzazione all'Alto Commissariato per i profughi di guerra a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, portanti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per i profughi di guerra;

Ritenuto che, per assicurare il rapido e tempestivo funzionamento dei servizi di natura eccezionale affidati all'Ente predetto, si rende indispensabile derogare alle tassative disposizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro pel tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

L'Alto Commissariato per i profughi di guerra, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sui capitoli da esso amministrati, è autorizzato a derogare alle limitazioni di cui all'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, meno che per le spese concernenti stipendi ed assegni vari al proprio personale di ruolo e sussidi al personale dipendente (di ruolo e non di ruolo).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 66. — PETIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1944.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 9 del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, che costituisce, con sede in Bari, l'Ente autonomo « Fiera del Levante »;

Visto l'art. 3, secondo comma, del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Ritenuto che a causa delle attuali contingenze l'amministrazione ordinaria del predetto Ente non è in grado di funzionare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. Leonardo Azzarita è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

Art. 2.

Il commissario straordinario ha tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva ed a termini dello statuto, spettano al presidente ed agli altri organi sia individuali che collegiali dell'Ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1944
Registro Presidenza n. 2, foglio n. 24. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 27 novembre 1944

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		110,80
Id. 3,50 % 1902		95 —
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		97 —
Redimibile 3,50 % 1934		88,60
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligaz. Venezie 3,50 %		95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	97,30
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	97 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	96,60
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	96,70
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	96,65
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	88,65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 85 del 23 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sottoindicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 5 dicembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 319.
Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 83 del 18 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i decreti sottoindicati i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 7 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 311.
Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.
Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

Io, Brigadiere Generale M. S. LUSH, C. B. E., M. C., Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, contenuto nel n. 81 del 14 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 dicembre 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Capo di Stato Maggiore della Commissione Alleata

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.